Il Regolamento REACH: adempimenti per le imprese che producono, importano o forniscono articoli e impatto sulla tua impresa

Le attività ispettive e i controlli REACH e CLP

28 aprile 2021

Luigia Scimonelli



Sommario


- Alcuni elementi Framework sicurezza chimica (REACH e CLP)
- II controllo Armonizzato REACH/CLP
- Trend attività di controllo in Italia
- Il progetto pilota europeo «sostanze negli articoli»
- Elementi del PNC2021
- Conclusioni

Sicurezza chimica "framework" nazionale (REACH - CLP

- Accordo 181/CSR del 29.10.2009 rete dei controlli (così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017),
- Accordo 88/CSR del 7.5.2015 rete dei laboratori per i controlli
- Decreti sanzionatori REACH (133/2009)
- Decreto sanzioni CLP (186/2011, e smi)
- Piani Nazionali Annuali di Controllo annuali (dal 2011) e conseguenti PRC annuali :
 PNC2021 adottato il 15 marzo 2021
- Linee Guida per la conduzione dei controlli REACH e CLP (adottate 18.09.2019)
- DPCM 12 gennaio 2017 (GU 18 marzo 2017, n.65) aggiornamento dei Livelli Essenziali Assistenza e Nuovo Sistema di Garanzia NSG-LEA: Indicatore P08Z «Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)».
- Piani nazionali di prevenzione e conseguenti PRP → PNP 2020-2025 (adottato il 6 agosto 2020)
- Progetto cooperazione con dogane in fase di elaborazione 2021-2023 (già sperimentato nel 2019)

Armonizzazione dei controlli REACH/CLP in EU e in IT (1)

L'ECHA (Forum): progetti di enforcement che permettono di acquisire una metodologia di lavoro comune fra tutti gli Stati Membri ✓ progetti REF (ReachEnForce) ✓ progetti pilota.



Armonizzazione dei controlli REACH/CLP in EU e in IT (2)


In Italia le indicazioni del Forum dell'ECHA confluiscono nei piani nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici (PNC), alla cui elaborazione partecipano Ministero della salute (DI 22.11.2007) e Gruppo Tecnico interregionale REACH del CIP





Trend dei controlli documentali e analitici 2011-2019






Piani e Rendicontazioni:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2 6.jsp?lingua=it aliano&id=2525&area=Sicurezza chimica&menu=reach

Trend imprese controllate 2011-2019









https://echa.europa.eu/documen ts/10162/13577/sia_pilot_project report_en.pdf/f9fc153b-a322-43be-1ba1-44f4e5cb02c8

- Fase operativa October 2017 December 2018
- 15 SM hanno partecipato
- 405 imprese ispezionate
- 682 articoli controllati
- Disposizioni legali controllate:
 - articolo 33 del REACH (SVHC in articoli: le aziende devono informare i clienti professionali sulla presenza di tali sostanze. Se un consumatore lo richiede, deve essere informato gratuitamente entro 45 giorni).
 - articolo 7.2 REACH che stabilisce le circostanze in cui queste sostanze devono essere notificate all'ECHA.

Table 1: Participating countries, number of companies inspected and number of articles checked

Member State	No. of companies	No. of articles		Member State	No. of companies	No. of articles
Austria (AT)	4	11		Italy (IT)	47	57
Belgium (BE)	29	45		Lithuania (LT)	5	5
Czech Republic (CZ)	21	79		Luxembourg (LU)	6	31
Estonia (EE)	12	20		Latvia (LV)	6	6
Finland (FI)	44	45		Norway (NO)	23	20
Germany (DE)	48	64]	Sweden (SE)	75	209
Greece (EL)	33	40		Slovenia (SI)	10	10
Hungary (HU)	41	41				
				TOTAL:	405	682

Table 5 – Types and figures for inspected articles		
	No. of checked articles (%)	No. of articles with CL substance(s) above 0.1 % w/w (%)
Consumer articles: consumer clothing and footwear, and home textiles	133 (20)	17 (13)
2. Electric/electronic products: wires and cables and electric/electronic accessories	72 (11)	17 (24)
3. Building, interior articles: plastic or textile floorings, wall coverings and plastic furniture	71 (10)	2 (3)
4. Other: other plastic and rubber articles.	406 (60)	48 (12)
TOTAL:	682 (100)	84 (12)

Candidate List: SVHC

Table 6 - Distribution of CL substances present in the inspected articles

CL substances	No. of articles	Notes
Phthalates	51	- Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is the most representative (present in 36)
Short-chain chloroparaffins (SCCP)	12	
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'- azodi(formamide)) (ADCA)	12	
Lead	11	
Cadmium	1	
Bisphenol A	1	
Brominated flame retardants (DecaBDE, HBCDD)	1	
Aprotic polar solvents (DMF/DMAC)	0	
Perfluorinated substances	0	
Phenolic benzotriazoles	0	
Phosphorous flame retardants (TCEP, TXP)	0	

Dal totale di 682 articoli ispezionati, che soddisfavano le due seguenti condizioni:

- la concentrazione di sostanze SVHC superiore allo <u>0,1% p</u> / p;
- l'azienda ispezionata ha il ruolo di fornitore B-to-B (fornitore business to business);

l'obbligo, ai <u>sensi dell'articolo 33, paragrafo 1,</u> del REACH, esisteva solo per <u>45 articoli</u>



Tasso di non conformità dell'89%!

flusso di informazioni lungo la catena di approvvigionamento non funzionava all'epoca dell'esecuzione del pilot project

Dal totale di 682 articoli ispezionati e considerando le due seguenti condizioni:

- la concentrazione delle sostanze SVHC superiore allo 0,1% p / p;
- e gli articoli sono stati forniti a un consumatore dal fornitore ispezionato l'obbligo, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del REACH, esisteva solo per 55 articoli.



Tasso di non conformità 56 %

Ps. La <u>decisione</u> relativa alla <u>non conformità</u> <u>dell'articolo 33.2 è stata presa dalle autorità di controllo anche quando nessun consumatore aveva fatto richiesto delle informazioni ai sensi dell'art.33.2.</u>

Si era stabilito, nel contesto del progetto, che quando <u>l'articolo era fornito a un consumatore e l'azienda ispezionata non era in grado di fornire le corrette informazioni o avviare la procedura per poterle richiedere a monte, di fronte alla autorità la stessa azienda ispezionata non avrebbe saputo dar seguito alla reale istanza del consumatore</u>

Controlli REACH e CLP





Ministero della Salute ;

Piano·Nazionale·delle·Attività·di·Controllo· sui·Prodotti·Chimici¶ Anno·2021¶

15 marzo 2021

Alcuni INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (REACH-CLP)

- a. Le <u>tecniche</u> di controllo per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate <u>nell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009</u> (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR),
- b. Tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di **esami documentali pre- e post- l'attività in campo**.
- c. Per produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- d. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle **autodichiarazioni** del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di cui all'Accordo SR del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante la rete dei laboratori REACH/CLP.
- g. Sono state avviate anche i controllo concernenti delle vendite on-line
- h. È possibile eseguire attività di controllo **effettuate in remoto con videoconferenza**, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale.

Tipologia dei controlli REACH/CLP



Tipologia controlli documentali REACH

T	
Obblighi	Metodologia Armonizzata a livello EU
Verifica degli obblighi di <u>registrazione delle sostanze</u> (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SiA
Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - art.25, 26, 30)	
Varifica degli abblighi di informazione all'interna della catana di	REF-2 e REF-
	5
`` '' '	
IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-8
Verifica degli <u>obblighi degli utilizzatori a valle</u> (titolo V del REACH- articoli 37, 38, 39)	
Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)	
Verifica degli obblighi di <u>autorizzazione</u> (titolo VII del REACH, articoli 56,	pilota autorizzazione
00, 00,	
Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione	REF-4
fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, art. 67)	REF-8
	Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22) Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2) Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - art.25, 26, 30) Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36) Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH-articoli 37, 38, 39) Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50) Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66) Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione

Tipologia controlli analitici REACH



	Obblighi	Metodologia Armonizzata a livello EU	
	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	pilota autorizzazione	
Controlli	Verifica degli obblighi di <u>restrizione</u> (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4	
REACH analitici		REF-8	
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SiA	1_
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 e REF-5	

Conclusioni

.

Raccomandazioni per le imprese:

- rafforzare la comunicazione con i fornitori;
- stabilire richieste chiare ai fornitori in merito alle sostanze SVHC
- eseguire analisi chimiche random
- Ogni azienda dovrebbe definire una procedura per ottenere le informazioni richieste, ad esempio integrata nel generale sistema di gestione e / o un mezzo alternativo per garantire la tracciabilità attraverso sistemi informatici potrebbe aiutare a migliorare la conformità.
- organizzare meglio i propri record e mostrare più chiaramente come sono adempiuti gli obblighi REACH.
- Se necessario, contattare Helpdesk REACH (MiSE) e (Sportelli Informativi territoriali)

per ulteriori informazioni I.scimonelli-esterno@sanita.it